



**TRIBUNALE DI MATERA**

**Il Giudice**

ha emanato il seguente

**DECRETO**

- visto il ricorso presentato *ex lege* n. 3/2012 da PONTEVOLPE ROCCO e MANDOLFO ANNA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sullo stesso, nelle forme del piano del consumatore;
- considerato che nella specie è pacifico che si verta in ipotesi di piano del consumatore, non essendo i debiti contratti riconducibili ad attività di impresa;
- rilevato che ai sensi dell'art. 12*bis* il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 la proposta si deve fondare su *"di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell' art. 545 codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali....."*, specificando che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione"* dovendosi in merito avere *"riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*; si rileva inoltre che la norma *de qua* dispone anche che *"con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell' Unione europea, all' imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di pagamento"*;
- posto che la proposta debba essere corredata da una compiuta relazione particolareggiata e che dia contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;
- considerato che il Giudice in sede di ammissibilità deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista all' uopo incaricato, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;

- considerato pertanto che la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata anche alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;


- Rilevato che la proposta prevede specificamente:

- 1) utilizzo di quota parte dello stipendio mensile del Pontevolpe a garanzia dei pagamenti;
- 2) pagamento dei crediti prededucibili (avvocato incaricato e professionista OCC);
  - 1) revoca delle cessioni (n. 2 cessioni) del quinto dello stipendio in essere;
  - 3) pagamento integrale dell' unico creditore ipotecario <CRA Castellana G.>, con richiesta di moratoria di un anno a partire dall' omologa, ed al fine di poter abbattere in modo sensibile il debito verso i chirografari;
  - 4) pagamento dei creditori chirografari al 33%, con disponibilità mensile della somma di € 500,00 da mettere a disposizione dei medesimi creditori
  - 5) pagamento nel primo anno (pari alla moratoria) dei soli creditori chirografari e nei termini suddetti;
  - 6) pagamento nei successivi 72 mesi (sei anni) di creditori chirografari;
  - 7) pagamento in tale arco temporale di mesi 72 di € 194,40 per il creditore ipotecario;
  - 8) pagamento nel periodo successivo al 72 mesi, di € 500,00 mensili al creditore ipotecario e sino all' estinzione del relativo debito,, e nell' arco di ulteriori 92/93 mesi (circa otto anni)

I proponenti hanno precisato che non sono in grado di offrire garanzie ulteriori per l' adempimento del piano, oltre a quella riveniente dall' entrata mensile stipendiale del Pontevolpe, dichiarandosi disponibili ad effettuare disposizioni mensili per i creditori con apposito ordine alla Banca di riferimento.

Emerge con tutta evidenza che la finalizzazione della proposta, è volta anche a preservare la titolarità dell' immobile adibito ad abitazione familiare, essendo anche state rappresentate specifiche esigenze di tutela del nucleo familiare di specie <spese universitarie per le figlie, e spese per le esigenze di vita quotidiane>, condizioni che peraltro hanno indotto i proponenti a sovrindebitarsi.

Il piano quindi concerne un pagamento rateale con disponibilità delle somme dal reddito mensile percepito dal Pontevolpe, che dovrebbe coprire l' intero fabbisogno del piano e nell' arco temporale indicato.



Devesi comunque rilevare che pur essendo <come si verifica in una molteplicità di casi> la proposta e piano proprio finalizzata ad evitare che possa essere venduta la casa familiare nella procedura esecutiva <e con detrimento rispetto alle specifiche esigenze familiari rappresentate> quanto specificamente previsto nella disposizione sopra richiamata <e la chiara portata e *ratio* dell' art. 7 così come sopra esplicitata> non consente di poter accedere a proposte che non siano supportate dalla specificità nella valutazione comparativa di cui all' art. 7 richiamato, e che contengano motivate e riscontrate e riscontrabili valutazioni sulla alternativa liquidatoria, quale nell' ipotesi da configurare <e motivatamente, e con specifico riferimento ai valori di realizzo degli immobili> in termini maggiormente favorevoli per i creditori.

Nella specie è stata proposta la soddisfazione del creditore ipotecario sì al 100% degli importi di spettanza, ma in un arco temporale di complessivi 14/15 anni circa <uno per la moratoria, più 6 anni con pagamento di € 194,00 mensili circa, più altri circa 8 anni per il pagamento del residuo>.

I creditori chirografari sarebbero invece soddisfatti in un arco temporale di 7 anni <pagamento di € 500,00 mensili nel primo anno, e pagamenti di importi inferiori per i successivi sei anni>

-considerato che il professionista incaricato per la asseverazione, ha reso parere favorevole, ove si dovesse ritenere comunque ammissibile un piano di pagamenti per un periodo superiore ai cinque anni <nella specie è indubbiamente superiore il termine>, e tanto alla stregua di recenti arresti giurisprudenziali in materia;

- rilevato che il medesimo professionista ha formulato valutazioni in ordine alla convenienza dell' alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei proponenti, deducendo che, stanti le condizioni critiche del mercato immobiliare di riferimento, il creditore ipotecario in caso di vendita coattiva dell' immobile, rischierebbe, di ottenere un ricavo di somme inferiori rispetto a quelle per le quali si prospetta il pagamento come da proposta (il 100% del dovuto);

- considerato che è stata anche valutata dall' attestatore la proiezione temporale del piano con riferimento alle prospettive di guadagno del Pontevolpe ed alla relativa possibilità di far fronte ai pagamenti oggetto di proposta;

- considerato che il piano prevede quindi l' integrale soddisfacimento del credito del creditore ipotecario, sia pur in un arco temporale di circa 14/15 anni;

- rilevato comunque che tale arco temporale è stato dal professionista ritenuto compatibile con la durata del mutuo contratto; si è infatti precisato che la lunga



rateizzazione del mutuo come oggetto di contratto (300 rate) rende la dilazione di pagamento prevista compatibile con i tempi di adempimento del mutuo (ad sarebbero 182 rate da pagare, pari a circa anni 15 residui); per quanto innanzi si deduce che, anche con la moratoria di un anno nei pagamenti del creditore privilegiato, potrà darsi corso ai pagamenti nell' arco temporale già previsto dal piano di ammortamento del mutuo sia pur con diversa modulazione;

- considerato che sono stati anche resi specifici chiarimenti sulla prospettiva di soddisfacimento e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità;

- rilevato che sono state rese specifiche valutazioni in ordine alla probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria;

- rilevato che è stato evidenziato che pur riscontrandosi garanzie patrimoniali immobiliari, i valori di realizzo dei beni di proprietà dei proponenti risultano essere inferiori rispetto alle prospettive di soddisfazione (integrale) del credito del creditore ipotecario, e che quindi in caso di eventuale liquidazione coattiva;


- rilevato che a fronte della debitoria complessiva, viene proposto il pagamento integrale <oltre che dei debiti in prededuzione> delle somme a favore del creditore ipotecario, e della percentuale del 33% per i crediti chirografari, e tali ultimi nell' arco temporale di 7 anni; mentre per il creditore ipotecario, l' arco temporale è pari a circa 14/15 anni, ivi incluso l' anno di moratoria;

- evidenziato che con riferimento al piano di specie devono essere formulate riflessioni e valutazioni critiche con riferimento a quanto oggetto di recenti orientamenti giurisprudenziali, anche con particolare riferimento alla durata del piano;

- considerato difatti al riguardo che la normativa di cui alla legge 3/2012, ha portato ad esprimere orientamenti eterogenei, conseguenti alla mancanza di definizione di alcuni aspetti di disciplina che rendono difficoltosa la valutazione delle singole fattispecie, rimettendo quindi al Giudice il compito di fornire appositi orientamenti;

- considerato che poter assumere gli orientamenti di specie, occorra comunque far riferimento alla disciplina normativa, dovendo essere delimitati gli ambiti di applicabilità nei limiti di quanto desumibile delle norme di riferimento, ed onde evitare sconfinamenti *praeter legem*.


- posto che pur essendo gli strumenti *de quibus* volti a consentire il superamento della crisi economica individuale, occorre comunque tener conto dell' impatto delle relative scelte nell' ambito macroeconomico e quindi su una massa diffusa di creditori;



- considerato che la tutela dei creditori non risulta comunque essere pretermessa o subvalente, rispetto alle possibilità date per risolvere la crisi economica del consumatore o del piccolo imprenditore;
- considerato che occorre anche valutare le questioni alla stregua dei principi della *par condicio creditorum* e della suscettibilità di consentire eventuali differenti modulazioni nella soddisfazione dei crediti e nell'ordine correlato, e tanto in funzione della possibilità di utilizzo degli strumenti di soluzione della crisi di sovrindebitamento;
- considerato che dovendo essere pertanto anche assecondata la tutela del ceto creditorio, occorre valutare inoltre l'impatto della disciplina dei singoli istituti su tale tipo di tutela, e quindi se ed in che termini possa ritenersi assecondata la tutela di specie alla stregua dell'iter procedimentale e della suscettibilità di verifica e discussione delle proposte formulate;
- considerato difatti che mentre nell'Adr i creditori vengono notiziati appositamente per esprimersi sulla proposta, nel piano del consumatore non è prevista alcuna interlocuzione apposita, dovendo il Giudice procedere a formulare specifiche valutazioni, ed ai fini dell'omologa, e senza la concreta partecipazione dei creditori alla dinamica decisoria, potendo i creditori proporre opposizioni solo dopo l'eventuale omologa, e nei limiti di quanto *ex lege* disposto; si riscontra pertanto una sorta di mancanza di bilanciamento nella tutela delle esigenze contrapposte del proponente e dei creditori, essendo i medesimi esclusi del tutto dalle possibilità di verifica ed osservazioni sul piano e correlata relazione di fattibilità, non essendo prevista neppure alcuna preventiva attività informativa nei confronti dei medesimi creditori; tanto può portare anche a configurare una sorta di imposizione giudiziale ai creditori, il cui sindacato è peraltro limitato, nell'ipotesi di mancata alienazione del bene sul quale grava il diritto di prelazione, alla convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria (c.d. *cram down*).

Occorrerebbe quindi verificare se vi siano limiti espressi, anche in termini temporali e con riferimento alla durata del piano, ed/o impliciti, rispetto alla possibilità di ricorrere ad istituti <quali ad esempio la moratoria nei pagamenti> per i quali si ravvisa uno squilibrio sul piano procedimentale, e tra le contrapposte posizioni di debito e credito.

Tali esigenze di verifica possono anche ritenersi afferire alla posposizione <anche con moratoria> dei pagamenti per il creditore privilegiato, e tanto alla



stregua del principio della *par condicio*, il cui rispetto dovrebbe essere valutato anche con riferimento al caso di specie;

-Considerato che ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della l. cit: "*la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*".


- rilevato che la proposta/piano prevede la moratoria annuale nel pagamento del creditore prelazionario;

- considerato comunque che la previsione della moratoria, comporta verifiche di compatibilità <anche per il diverso ordine dei pagamenti così come proposti, e con anteposizione e preferenza del pagamento dei creditori chirografari> con il principio della *par condicio*; si rileva e ribadisce difatti che non sono suscettibili di acquisizione al riguardo, le correlate e preventive determinazioni e valutazioni sul punto del creditore prelazionario coinvolto; deve anche rilevarsi che la posizione del prelazionario viene prioritariamente preservata e tutelata dalla stessa normativa e per quanto desumibile da quanto specificamente previsto ex art. 7.

Nella specie quel che rileva non è la valutazione della alternativa liquidatoria <e per quanto disposto dell' art. 7> essendo state formulate considerazioni dall' asseveratore espresse considerazioni sul punto; quel che risulta assumere rilevanza, è la questione del beneficio prioritario da riconoscere al creditore ipotecario/prelazionario, e nell' ambito del piano proposto.

Quanto innanzi dovrà essere oggetto di valutazione ai fini dell' eventuale omologa della proposta così come formulata, posto peraltro che tale proposta deve essere comunque <per quanto *ex lege* previsto> portata a conoscenza dei creditori.

Peraltro può anche rilevarsi <ma tanto non assume valenza dirimente ai fini della decisione del caso di specie> recenti arresti giurisprudenziali sono orientati nel senso che, se pur la legge 3/2012 non pone un limite temporale al piano del consumatore, occorrerebbe far riferimento, ed ai fini delle valutazioni di ammissibilità, al limite temporale di esecuzione del piano individuato nel quinquennio (la nota pronuncia a SSUU n. 1521/2013 nel definire la causa concreta del concordato, ha individuato nella durata ragionevolmente breve



della esecuzione del piano, e nella soddisfazione effettiva integrale dei creditori ipotecari <salva la degradazione in caso di incapacienza del bene liquidato> e anche minimale dei creditori chirografari, gli elementi essenziale ai fini della risoluzione della crisi)

Tanto si ritiene per esigenze di conformazione al principio contenuto nell'art. 111 della Costituzione, ed in particolare con riferimento a ragioni connesse alla prevedibilità della esecuzione del piano, ed anche di ammissibilità del sacrificio dei diritti dei creditori.

Per tali motivi è stato fatto richiamo alla durata quinquennale ai fini della ammissibilità del piano.

Si può peraltro osservare che una durata troppo protratta dell'esecuzione del piano, può porre serie questioni in ordine alla prevedibilità di soddisfazione dei creditori, ed atteso che più è protratta nel tempo l'esecuzione, maggiore è l'alea nell'effettivo adempimento.

- ritenuto pertanto che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, e pur stanti le questioni innanzi evidenziate, la proposta di piano possa ritenersi "ricevibile", dovendosi provvedere in conformità al disposto dell'art. 12bis Legge n. 3/2012, e dovendo comunque essere compiute successive valutazioni all'esito degli adempimenti previsti e di eventuali questioni a dedursi per quanto previsto ex art. 12bis della legge;

- ritenuto che occorre procedere alla fissazione udienza, in un tempo compatibile con le necessità di notifica e nel rispetto dei termini ex lege previsti;

#### **P.Q.M.**

FISSA ex art. 12bis comma I° legge n. 3/2012, l'udienza del 5/7/2018 ore 10,30, per la comparizione dei proponenti e del Professionista incaricato disponendo, a cura del Professionista incaricato, la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori, almeno trenta giorni prima della suddetta udienza.

PONE a carico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012.

DISPONE che sia data pubblicità del piano sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera, 22/5/2018

Il Giudice

*Dott. Antonello Vitale*

TRIBUNALE DI MATERA  
Deposito in Cancelleria  
oggi 25 MAG. 2018  
IL CANCELLIERE